

COMUNE DI MANTOVA

*REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA*

*"SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE E AUTOVETTURA,
MOTOCARROZZETTA, NATANTE E
VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE"*

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. DEL
APPROVATO DALLA REGIONE LOMBARDIA CON ATTO N. DEL

INDICE SISTEMATICO

CAPO I IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- Art. 1 - Definizione del servizio*
- Art. 2 - Disciplina del servizio*
- Art. 3 - Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione*
- Art. 4 - Condizioni di esercizio*
- Art. 5 - Numero delle licenze*
- Art. 6 - Riconoscibilità dei veicoli e/o natanti*
- Art. 7 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea*
- Art. 8 - Operatività del servizio*
- Art. 9 - Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle licenze*

CAPO II LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE DI VEICOLI O NATANTE CON CONDUCENTE

- Art. 10 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di veicolo o natante con conducente*
- Art. 11 - Accesso alla professione di noleggiatore di veicolo o natante con conducente*

CAPO III LA LICENZA DI ESERCIZIO

- Art. 12 - Concorso per l'assegnazione delle licenze*
- Art. 13 - Contenuti del bando*
- Art. 14 - Titoli oggetto di valutazione*
- Art. 15 - Assegnazione e rilascio della licenza*
- Art. 16 - Validità della licenza*
- Art. 17 - Trasferibilità della licenza*

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art. 18 - Caratteristiche del veicolo o natante*
- Art. 19 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio*
- Art. 20 - Acquisizione del servizio*

- Art. 21 - Comportamento del concessionario durante il servizio
- Art. 22 - Comportamento degli utenti
- Art. 23 - Sostituzione e collaborazione alla guida
- Art. 24 - Interruzione del trasporto
- Art. 25 - Trasporto handicappati
- Art. 26 - Tariffe
- Art. 27 - Contachilometri
- Art. 28 - Responsabilità nell'esercizio dei servizi
- Art. 29 - Pubblicità sui veicoli e natanti
- Art. 30 - Reclami

CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO

- Art. 31 - Addetti alla vigilanza
- Art. 32 - Idoneità dei mezzi al servizio
- Art. 33 - Sanzioni
- Art. 34 - Rinuncia alla licenza
- Art. 35 - Sospensione della licenza
- Art. 36 - Revoca della licenza
- Art. 37 - Decadenza della licenza
- Art. 38 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza
- Art. 39 - Irrogazione delle sanzioni
- Art. 40 - Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

***REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO DI
PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA***

***“SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E
AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA, NATANTE E VEICOLI A
TRAZIONE ANIMALE”***

**CAPO I
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

**Art. 1
Definizione del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale, così come definito dall'art. 1 – comma 1 – della Legge 15.01.1992 n. 21, soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.

**Art. 2
Disciplina del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale, è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, dagli usi e dalle consuetudini.

**Art. 3
Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione**

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di un solo veicolo o natante.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 21/1992 – articolo 7 – comma 1 – i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 08.08.1985 n.443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
4. Nei casi di cui al comma 3 – punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il concessionario è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art.7 – comma 3- della Legge 21/1992.

Art. 4
Condizioni di esercizio

1. In capo ad un medesimo soggetto è vietato il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio del noleggio con conducente e quella per l'esercizio dei servizi di taxi anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.
3. E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.
4. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio con conducente.
5. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 21/1992.
6. Il titolare della licenza trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo. L'elenco è allegato in copia autentica alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.

Art. 5
Numero delle Licenze

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 – comma 1 – lettera a), della Legge 21/1992, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto di quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Art. 6
Riconoscibilità dei veicoli e/o natanti

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono dotati, sul lato posteriore destro, di una targa inamovibile di materiale rigido di mm. 100 di base per 80 di altezza recante: nella parte superiore, per una altezza di mm. 10, la scritta "servizio pubblico" in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Lombardia sul lato sinistro e del Comune sul lato destro (a colori) entrambi di mm. 40 di base per 35 di altezza; nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm. 20.

Art. 7
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione della Giunta comunale, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dalla Giunta comunale in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza del servizio di noleggio con conducente.

Art. 8
Operatività del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio senza limiti territoriali. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

Art. 9

Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle licenze

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze, la Giunta comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

- a) dal Dirigente del Settore Vigilanza e Mobilità in Funzione di Presidente;
- b) da due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello locale;
- c) da un rappresentante designato dall'Azienda di Promozione Turistica locale;
- d) da un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Settore Vigilanza e Mobilità.

3. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno 4 suoi componenti.

4. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dall'art. 13;
 - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
 - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 14 e redige la graduatoria di merito;
 - d) trasmette la graduatoria alla Giunta comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
6. La Commissione dura in carica quanto la Giunta comunale.
7. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE DI VEICOLO O NATANTE CON CONDUCENTE

Art. 10

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di veicolo o natante con conducente

1. L'esercizio della professione di noleggiatore di veicolo o natante con conducente è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso della patente di guida per il veicolo destinato al noleggio e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada, per i mezzi a motore, dotati dei seguenti requisiti:

- a) idoneità morale;
- b) idoneità professionale (certificato di iscrizione al ruolo);
- c) iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti di cui all'art. 121 del T.U. di P.S.;
- d) disponibilità di rimessa o pontile di attracco per il ricovero del mezzo.

2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per reati non colposi;
- b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
3. L' idoneità professionale è acquisita a norma della vigente normativa.

Art. 11

Accesso alla professione di noleggiatore di veicolo o natante con conducente

1. L'accesso alla professione di noleggiatore di veicolo o natante è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di commercio.

CAPO III LA LICENZA DI ESERCIZIO

Art. 12

Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo o natante.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui sono rese disponibili presso il Comune una o più licenze per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 13

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
a) numero delle licenze da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 9;
f) schema della domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Art. 14

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, la Commissione di cui all'art. 9 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
a) idoneità professionale conseguita a norma della vigente legge regionale – punti 6;
b) laurea – 3 punti;
c) diploma di maturità – 2 punti;
d) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea – punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 15

Assegnazione e rilascio della licenza

1. La Giunta comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art. 9, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore di veicolo o natante con conducente.
3. All'assegnatario della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore di veicolo o natante con conducente. Le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9.

Art. 16

Validità della licenza

1. La licenza di esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale secondo modalità definite dalla Giunta. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore di veicolo o natante con conducente.
2. La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 17

Trasferibilità della licenza

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale di esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessanta anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento della licenza comunale di esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.
3. Il Sindaco dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di gestione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;
 - c) il cessionario o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.
4. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova licenza.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 18
Caratteristiche del veicolo o natante

1. Nel rispetto della vigente normativa, il servizio è esercitato con veicoli o natanti aventi caratteristiche definite dalla Giunta comunale.

Art. 19
Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o della volturazione del titolo.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

Art. 20
Acquisizione del servizio

1. L'acquisizione del servizio avviene:

- a) presso la sede del vettore o pontile di attracco per i natanti;
- b) in determinate aree pubbliche stabilite dalla Giunta comunale per i veicoli a trazione animale.

Art. 21
Comportamento del concessionario durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore di veicoli o natanti con conducente ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) seguire il percorso più breve ad informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- d) rispettare tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale;
- e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo o natante;
- g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il mezzo entri in avaria;
- h) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo o natante;
- i) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- l) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo;
- m) rilasciare al cliente, su richiesta, la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- n) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività al concessionario è vietato:

- a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato il servizio.
- Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 7;
- c) portare animali propri in vettura;
 - d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa concordata maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
 - f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - h) fumare e consumare pasti sul veicolo nel corso del servizio.

Art. 22
Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di noleggio con conducente è fatto divieto di :
- a) fumare e consumare pasti sul veicolo;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di animali domestici senza avere adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento del veicolo o natante;
 - d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 23
Sostituzione e collaborazione alla guida

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del veicolo o natante nei seguenti casi:
- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio di noleggio, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 e dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 11.
4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzione non superiori a sei mesi.
5. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 e dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 11.

Art. 24
Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 25
Trasporto handicappati

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 26
Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore.
2. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 27

Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

Art. 28

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

Art. 29

Pubblicità sui veicoli e natanti

1. Nel Rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno dei veicoli e/o natanti deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta comunale sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9.

Art. 30

Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale che, esperiti gli accertamenti del caso, informa la Giunta comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni veicolo e/o natante è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui indirizzare i reclami.

CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 31

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed a tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a cui spetta.

Art. 32

Idoneità dei mezzi al servizio

1. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta comunale.
2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. La vidimazione annuale della licenza di cui all'art. 16, comma 1, è rilasciata previo nulla/osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
4. Le procedure di cui ai commi 1), 2), 3), si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 33

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli art. 106 e seguenti del R.D. 03.03.1934, n. 383 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per le seguenti violazioni:
 - a) violazione dell'art. 4 – comma 2 – sostanziata dalla mancanza della licenza a bordo del mezzo;
 - b) violazione dell'art. 6, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità dei veicoli o natanti;
 - c) violazione degli obblighi di cui all'art. 7, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo al servizio di linea;
 - d) violazione dell'art. 16 – comma 1 -, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione ;
 - e) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'art. 19 – comma 2;
 - f) la violazione degli obblighi di cui all'art. 21 – comma 1 – punti c) l) m);
 - g) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 21 – comma 2 – punti da a) a h);
 - h) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 22 – comma 1 – punto a);
 - i) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall'art. 27;
 - l) esposizione all'interno o all'esterno dell'autovettura di messaggi pubblicitari non autorizzati così come previsto dall'art. 29;
 - m) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono dell'ufficio comunale a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 32 – comma 2;
3. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2.

Art. 34

Rinuncia alla licenza

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art. 35

Sospensione della licenza

1. La licenza è sospesa dalla Giunta comunale, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme del codice della strada tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione delle norme di cui all'art. 20, relative alle modalità di acquisizione della corsa;
 - d) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'art. 4 – comma 3 – e dall'art. 23;
 - e) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste dall'art. 25;
 - f) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 33 – comma 2;
 - g) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggiatore.
2. La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 9, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.36

Revoca della licenza

1. La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 9, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio da noleggio con l'autorizzazione per il servizio taxi secondo quanto previsto dall'art. 4;
 - b) quando in capo al titolare della licenza vengono a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli art. 3, 10, 11;
 - c) quando il titolare della licenza svolge attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'art. 15 – comma 3;
 - d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previsto dall'art. 17;
 - e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 35;
 - f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
 - g) per motivi di pubblico interesse adeguatamente motivati ed esplicitati.
2. La revoca viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37

Decadenza della Licenza

1. La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 9, dispone la decadenza della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 19 - comma 1.

2. la decadenza viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

Art. 39

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 40

Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizi pubblici non di linea, sono sottoposti alla preventiva approvazione della Regione Lombardia.

Mantova, li

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO